

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
 "CENTROBANCA 2006/2011 COMMODITY BASKET"**

di nominali massimi EURO 20.000.000 - ISIN IT0004018674

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2006/2011 COMMODITY BASKET" (di seguito anche il "Prestito Obbligazionario") è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo massimo di nominali Euro 20 milioni, suddiviso in un massimo di n. 20.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 17 marzo 2006 (di seguito anche la "Data di Emissione")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "Data di Godimento").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata di 5 anni, dal 17 marzo 2006 al 17 marzo 2011.

Art. 5 - INTERESSI

A scadenza le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 8 in misura variabile con un tasso minimo garantito complessivo del 5% e un tasso massimo complessivo del 35% sull'intero periodo di durata del prestito.

Gli interessi sono calcolati secondo la seguente formula:

$$I = \text{Max}\{5\%; FP \times \text{Min}\{(\text{Basket}_{\text{Level}} - 1); 35\%\}\}$$

dove:

FP (Fattore di Partecipazione) = 100%

$$\text{Basket}_{\text{Level}} = \sum_{i=1}^4 w_i \frac{\text{Commodity}_F^i}{\text{Commodity}_0^i}$$

con:

w_i peso della Commodity (i) nel Paniere di Riferimento;

Commodity_F^i Prezzo della Commodity (i) al 10 marzo 2011 (di seguito la "Data di Rilevazione Finale"), ovvero data rispetto alla quale viene calcolata la variazione percentuale di prezzo della Commodity (i);

Commodity_0^i Prezzo della Commodity (i) al 22 marzo 2006 (di seguito la "Data di Rilevazione Iniziale").

La cedola pagata alla scadenza del prestito (17 marzo 2011) per ciascuna Obbligazione sarà pertanto pari a:

$$\text{Cedola} = \text{Euro}1.000 \times I$$

Di seguito si riporta una sintesi del profilo cedolare delle obbligazioni:

Anno	Cedole certe	Cedole eventuali
dal 1° al 4°	0.00%	0.00%
al 5°	5.00%	$\text{Max}\{FP \times \text{Min}\{(\text{Basket}_{\text{Level}} - 1); 35\%\}$ La cedola eventuale prevista al termine del quinto anno verrà corrisposta se e solo se risulterà essere superiore al 5%; il valore di tale cedola eventuale sarà in questo caso pari alla performance del Basket di Riferimento. La cedola non potrà mai in ogni caso assumere valore negativo e nel contempo non potrà essere superiore al 35%.

La tabella seguente riporta le Commodity che compongono il Paniere di Riferimento (di seguito il "Paniere") e il relativo peso:

i	Peso	Nome	Bloomberg
1	5%	Nickel	LONIDY CMDTY
2	30%	Petrolio WTI Future 1 mese	CL1 CMDTY
3	40%	Rame Spot	LOCADY CMDTY
4	25%	Alluminio Spot	LOAHDY CMDTY

Qualora la Data di Rilevazione Iniziale o la Data di Rilevazione Finale del prezzo di una o più materie prime costituenti il Paniere dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la rilevazione del valore di quella singola materia verrà effettuata il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Ai fini della presente emissione per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui le rispettive Borse Valori siano aperte per la normale operatività.

I prezzi di ogni singolo componente il Paniere sono quelli fissati presso le rispettive Borse Valori.

"Borse Valori": indica complessivamente il London Metal Exchange (LME) e il New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Per l'Alluminio, il Rame e il Nickel si fa riferimento al prezzo cash (contante), ossia al prezzo pagato per la consegna a pronti; per il Petrolio WTI si fa riferimento al prezzo future ossia al prezzo pagato per la consegna differita.

Tutti i prezzi delle Commodity sono espressi in dollari.

L'Agente per il Calcolo ai fini della rilevazione del prezzo della Commodity (i) alla Data di Rilevazione Iniziale e alla Data di Rilevazione Finale, utilizzerà i "settlement prices" pubblicati da Bloomberg per Petrolio WTI e gli "official prices" pubblicati da Bloomberg per Alluminio, Rame e Nickel.

Qualora il prezzo delle materie prime non dovesse essere più pubblicato su Bloomberg (fonte prevista alla Data di Emissione del presente Prestito Obbligazionario) o qualora dovesse verificarsi un cambiamento degli standard di riferimento del mercato, l'Agente per il Calcolo si riserva il diritto di utilizzare una fonte d'informazione differente da quella utilizzata alla data di emissione del presente prestito.

Per l'Alluminio, il Rame e il Nickel la fissazione degli "official prices" avviene alla fine della 2a sessione ufficiale della mattina al London Metal Exchange (LME). Alla data di emissione del presente prestito, l'andamento dei prezzi di Alluminio, Rame e Nickel può essere seguito sul circuito Bloomberg rispettivamente alle pagine LONIDY, LOCADY e LOAHDY, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nell'inserto "Finanza e Mercati" alla pagina "Materie Prime", sezione "Metalli - Londra - London Metal Exchange".

Un'ulteriore fonte informativa è rappresentata dal sito www.lme.com.

Per il Petrolio WTI si fa riferimento al prezzo di chiusura per barile di Brent Crude Oil al Nymex del contratto future relativo al mese immediatamente successivo alla data di osservazione. Alla data di emissione del presente prestito la fissazione dei "settlement prices" è riportata da Bloomberg alla pagina CL1 (Sezione "Historical Prices"), nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nell'inserto "Finanza e Mercati" alla pagina "Materie Prime", sezione "COMBUSTIBILI".

Art. 6 - EVENTI DI TURBATIVA

Qualora alla Data di Rilevazione Iniziale o alla Data di Rilevazione Finale, un evento di natura straordinaria ("Market Disruption Event") come definito nelle 2005 Commodity Definitions di "International Swaps and Derivatives Association, Inc" ("ISDA") (di seguito le "Definizioni") relativo ad una o più materie prime che compongono il paniere impedisse la normale rilevazione del prezzo, verranno adottati dall'Agente per il Calcolo – caso per caso ed in buona fede - i correttivi, gli aggiustamenti e le modifiche ("Disruption Fallbacks") come definiti nei contratti ISDA standard riconosciuti dagli operatori a livello internazionale tali da garantire, ai fini della definizione degli Interessi, la massima neutralità rispetto agli eventi di natura straordinaria intervenuti.

Ai fini degli aggiustamenti necessari per il Disruption Fallback "Postponment" (come definito nelle Definizioni) se un prezzo non può essere determinato dall'Agente per il Calcolo per due consecutivi "Commodity Business Day" (come definito nelle Definizioni), l'Agente per il Calcolo determinerà il prezzo (o un metodo per determinare il prezzo) prendendo in considerazione l'ultima quotazione disponibile per la materia prima affetta da suddetto evento straordinario, ed ogni altra informazione che in buona fede ritenga opportuna a tale fine.

Art. 7 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 17 marzo 2011 al loro valore nominale (EURO 1.000 per ogni Obbligazione). A partire da tale data le Obbligazioni ancora in circolazione cesseranno di essere fruttifere.

Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 9 - SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 10 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 11 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 12 - AGENTE PER IL CALCOLO

Centrobanca S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 5 e 6.

Art. 13 - GARANZIE

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 14 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.

Il presente regolamento è composto da n° 2 (due) pagine.